

VERBALE DI ACCORDO

26 gennaio 2011

Tra ASSTRA e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL e UGL TRASPORTI

Premessa

- visti gli accordi nazionali del 18/11/2004, 24/05/2006 e 17/01/2007 ed i rispettivi REGOLAMENTI di attuazione;
- preso atto della disdetta datoriale comunicata con nota del 04/10/2010;
- considerata la comune volontà di riportare la materia di cui ai predetti accordi all'interno dell'istituto di cui all'art. 27 del CCNL 23/07/1976 e successive modificazioni;

si conviene quanto segue

- con decorrenza 01/01/2011, per l'istituto di cui alle premesse, sono resi disponibili per le segreterie nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL e UGL TRASPORTI, numero complessivo di ore pari a 34.220 (trentaquattromiladuecentoventi);
- le OO.SS. dichiarano di ripartire le ore di cui sopra nel seguente modo:
 - ore 25.760 (venticinquemilasettecentosessanta) complessive per FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI;
 - ore 5.000 (cinquemila) per FAISA-CISAL;
 - ore 3.460 (tremilaquattrocentosessanta) per UGL TRASPORTI;
- tali permessi retribuiti sono fruibili esclusivamente per i dirigenti sindacali degli Organismi Direttivi nazionali e territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente accordo e sono assegnati, previa indicazione del nome, numero di ore e dell'azienda di appartenenza ad ASSTRA nazionale da parte delle predette Segreterie nazionali;
- sarà definito con specifica intesa il regolamento di attuazione, fermo restando che, pur rientrando nell'istituto contrattuale sopra richiamato, le ore di cui trattasi sono da ritenersi come aggiuntive;
- il presente accordo ha valore transitorio, per cui le parti si impegnano a riformulare, sulla base di indici di rappresentatività e criteri di uniformità ed omogeneità che saranno convenuti, l'intero istituto dell'art. 27 del CCNL 23/07/1976, con una adeguata riduzione coerente con i contenuti del presente accordo;
- tale riformulazione sarà definita nel contesto del rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri e comunque, ove non realizzata, il presente accordo potrà essere disdetto.

Le parti si danno atto che per il 2011 le ore di cui al primo alinea sono comprensive delle agibilità sindacali già concesse a titolo provvisorio (500 ore per singola O.S.).

Letto, confermato e sottoscritto